



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Clasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORDINANZA N. 216 DEL 06 DIC. 2021

OGGETTO:	MISURE PRECAUZIONALI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA ANNUALE PREVISTA PER IL GIORNO 8 DICEMBRE 2021.
-----------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021 n. 29, recante: ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 recante disposizioni attuative del D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vigore dal 23/04/2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021, con la quale **è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19;
- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* (**cosiddetto "Decreto Green Pass"**), che introduce l'art. 9-bis nel corpo del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021 n. 87 (**cosiddetto "Decreto Riaperture"**), a tenore del quale (comma 1), **dal 6 agosto 2021, all'interno della zona bianca, l'accesso a sagre e fiere, convegni e congressi (di cui all'art. 7 del Decreto Riaperture) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di "Green Pass"**.

CONSIDERATO CHE:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- le vigenti misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 consentono pertanto, **a far data dal 15 giugno 2021**, lo svolgimento anche delle fiere all'aperto e in presenza nel rispetto delle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive



Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

e ricreative”, come stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che di seguito si riassumono:

- ✓ predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione;
- ✓ riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- ✓ potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- ✓ negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni;
- ✓ è necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
- ✓ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- ✓ in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- ✓ garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);
- ✓ qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui innanzi, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

VISTA l'evolversi della situazione epidemiologica in corso, il carattere diffusivo dell'epidemia sanitaria nonché il rapido diffondersi delle cosiddette “varianti” del Covid-19 che, in questo ultimo periodo, stanno interessando particolarmente alcune Regioni limitrofe;

RITENUTO, pertanto, dover adottare misure precauzionali tese a prevenire potenziali contagi da Covid-19 e da relative “varianti”, atteso anche che, nel luogo ove si svolgono sia i mercati mensili che le fiere annuali, si registra notoriamente una diffusa partecipazione di persone, tra le quali molti anziani;

SENTITO, inoltre, il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Comune;

RITENUTO, pertanto, poter consentire lo svolgimento della fiera annuale prevista per il giorno 8 dicembre 2021 nel rispetto delle indicazioni sopra riportate (“Linee Guida”) e delle ulteriori misure precauzionali e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DISPONE

- 1) **È consentito lo svolgimento della fiera annuale prevista per il giorno 8 dicembre 2021** con la opportuna quanto necessaria riorganizzazione degli spazi, al fine di consentire l'accesso in modo ordinato e, se necessario, l'ulteriore contingentamento dell'ingresso dei visitatori nell'area fieristica in questione e di evitare potenziali assembramenti vietati di persone, assicurando a tal fine il distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro tra gli utenti, fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare, per i conviventi e per le persone che, in base alle vigenti disposizioni normative, non sono tenute all'osservanza dell'obbligo generale di mantenimento del distanziamento interpersonale.
- 2) L'area fieristica sarà soggetta a controlli da parte degli Operatori della Polizia Locale di questo Comune che potrà anche avvalersi, se ritenuto necessario e nei limiti delle rispettive competenze, della collaborazione di operatori volontari appartenenti alle Associazioni di Volontariato presenti e operanti sul territorio comunale.
- 3) Per ogni posteggio di vendita potranno essere presenti al massimo n. 2 (due) operatori esclusivamente titolari del posteggio, **precisando che l'accesso all'area fieristica in trattazione è consentito soltanto ai titolari e assegnatari dei posteggi previsti e non è assolutamente consentito ai cosiddetti "spuntisti".**
- 4) I visitatori dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all'ingresso dell'area fieristica, in lingua italiana e in lingua inglese, che:
 - gli stessi dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
 - sono assolutamente vietati assembramenti di persone;
 - è obbligatorio l'uso della mascherina protettiva delle vie respiratorie;
 - **per l'accesso all'area fieristica gli stessi acquirenti dovranno essere muniti di certificazione verde (Green Pass) e che, a tal fine, saranno effettuati controlli a campione da parte degli Organi preposti alla Vigilanza come per legge.**
- 5) In nessun caso lo spazio, coperto e scoperto, occupato dal posteggio potrà superare la linea tratteggiata di colore rosso disegnata sulla strada e, quindi, anche se la larghezza dovesse risultare inferiore al valore riportato nel provvedimento concessorio.
- 6) La lunghezza del posteggio non potrà in ogni caso eccedere la misura autorizzata.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO:

1. gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione;
2. gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e **dovranno essere muniti di certificazione verde (Green Pass);**
3. ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso;



Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

4. è obbligatorio l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
5. in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6. in caso di vendita di beni usati occorre assicurare l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
7. gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 metro fra tale distanza;
8. ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione;
9. gli operatori dovranno consentire l'avvicinamento al banco non più di due clienti per volta e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra loro.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE ALTRESÌ

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Rionero in Vulture e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione del presente Provvedimento al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti afferenti alla vigilanza circa l'osservanza delle misure previste dal dispositivo del presente Provvedimento, in ottemperanza alle indicazioni delle citate "Linee Guida".

AVVISA CHE

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. per la Basilicata; oppure, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online.

dalla residenza comunale, 6 dicembre 2021



Il Sindaco

Mario DI NITTO